



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE A SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE
(ex Regolamento per l'iscrizione a singoli insegnamenti)
Emanato con DR rep. 3979/2025 del 30 settembre 2025
In vigore dal 1 ottobre 2025

Art. 1 Offerta formativa

1. Le Presidenze delle Scuole, in accordo con le Direzioni dei Dipartimenti, acquisite le proposte deliberate dai Consigli di Corso di Studio di riferimento, rendono noto, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, l'elenco delle attività formative per le quali è possibile accettare iscrizioni a corsi singoli e i criteri di accettazione degli stessi stabiliti dai singoli Corsi di studio, nel rispetto delle seguenti regole:

- per i Corsi di studio a programmazione nazionale non è possibile accettare iscrizioni a singole attività formative;
- per i Corsi di studio a programmazione locale è possibile accettare iscrizioni a singole attività formative subordinatamente all'autorizzazione delle Presidenze dei Consigli di Corso di studio.

2. Il numero massimo di attività formative alle quali è possibile iscriversi come corsi singoli in un anno accademico è pari a cinque.

Art. 2 Requisiti per l'iscrizione

È possibile iscriversi alle singole attività formative qualora si possieda un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia o all'estero, purché tale titolo sia riconosciuto come idoneo per l'accesso all'università, in conformità alla normativa vigente.

Può presentare richiesta di iscrizione anche chi non ha ancora raggiunto la maggiore età previo assenso da parte del genitore o del tutore legale.

Art. 3 Domanda di iscrizione

1. La domanda, completa della documentazione richiesta, va presentata all'ufficio competente, secondo la procedura pubblicata nel sito web di Ateneo, di norma, entro le date stabilite dal Decreto Rettorale sulle Scadenze Amministrative in applicazione di quanto previsto dal Manifesto degli Studi e pubblicato nel sito web di Ateneo.

2. È possibile l'iscrizione per le sole attività formative erogate nell'Anno Accademico per il quale si presenta la domanda.

3. Coloro che hanno un'immatricolazione attiva presso l'Università degli Studi di Padova non possono iscriversi a singole attività formative per sostituire attività che fanno parte del proprio Corso di studio.

Art. 4 Appelli d'esame

1. Gli iscritti a singole attività formative possono sostenere i relativi esami, negli appelli previsti per la generalità degli studenti, esclusivamente entro l'Anno Accademico per il quale hanno



presentato domanda di iscrizione.

2. Il numero di appelli usufruibili è variabile e dipende dal periodo didattico di svolgimento dell'attività formativa e dal correlato calendario degli esami.

Art. 5 Riconoscimenti

1. I crediti formativi universitari acquisiti con il superamento degli esami relativi a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso di successiva iscrizione a un Corso di studio.

2. Il laureato che non è in possesso dei requisiti curriculari necessari per l'ammissione ad un Corso di Laurea magistrale può integrare la propria formazione acquisendo, mediante a singole attività formative, le integrazioni curriculari previste scegliendo esclusivamente attività formative nei corsi di laurea.

Art. 6 Costi

1. L'importo della tassa di iscrizione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel Manifesto degli Studi.

2. Nel caso non venissero superate le prove d'esame relative a singole attività formative per le quali si è presentata domanda, non si potrà ottenere il rimborso né parziale, né totale delle tasse versate.

Art. 7 Certificazioni

È possibile ottenere una certificazione di iscrizione alle singole attività formative e di iscrizione con esami superati. Per le attività per le quali è stato previsto, è inoltre possibile il rilascio di microcredenziali.